

Legge Regionale n. 2 del 4 marzo 2003

“Legge finanziaria per l’anno 2003”.

(B.U. 06 Marzo 2003, n. 10)

Art. 3

Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP

1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le cooperative sociali è ridotta come segue:

- a) di 0,50 punti per l’anno 2003;
- b) di 1 punto per l’anno 2004;
- c) di 2 punti a partire dall’anno 2005.

2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla UPB 09011.